



COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Civile

ORIGINALE di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
19	29 luglio 2020	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) 2020 - Approvazione

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10,00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e a porte chiuse, giusto decreto del Presidente del Consiglio - prot n. 8486 del 21.5.2020, in prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento in oggetto, presente il Sindaco **arch. LUCA BRANCO**, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

cognome	nome	presenti	assenti	cognome	nome	presenti	Assenti
AVERSANO STABILE	PATRIZIA	X		GIUGNO	MICHELE		X
CAIAZZO	ROBERTO	X		MICCOLUPI	NUNZIA	X	
CARUSO	PIETRO	X		NOCERINO	ROSARIA	X	
CASTELBUONO	DAVIDE	X		PREZIOSO	LUDOVICO	X	
DI AGRESTI	GIANLUCA	X		RAGOZZINO	CARMELA		X
DI BENEDETTO	CLAUDIO	X		RAIMONDO	SALVATORE	X	
DI RIENZO	ANGELO		X	SPERINO	LUIGI	X	
GIACOBONE	MARISA	X		VEGLIANTE	ANNA	X	

CONSIGLIERI: *assegnati n. 16 in carica n. 16 presenti n. 13 assenti n. 3*

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la seduta il dott. Ludovico Prezioso, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa **EMANUELA MARIA COSTA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) 2020 - Approvazione."

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 19 alla pagina 20 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.-
ALL.A -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) 2020 - Approvazione "che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale - **ALL. B. -** ;

Visto il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" contenuto nella proposta di deliberazione;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale al n. 0011672 del 21.7.2020 - **ALL. C** ;

Ascoltata la relazione del Vicesindaco, dr. Pasquale Frattasi, nonché gli interventi susseguitisi di cui alla allegata trascrizione integrale " **ALL. A** ";

Con votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Componenti presenti: 14

Componenti votanti: 14

Componenti Astenuti: //////////////

- **voti favorevoli 10** ((BRANCO, AVERSANO STABILE, CARUSO, CASTELBUONO, DI AGRESTI, DI BENEDETTO, GIACOBONE, PREZIOSO, RAIMONDO, SPERINO,);
- **voti contrari 4** - (CAIAZZO, MICCOLUPI, NOCERINO, VEGLIANTE)
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000:

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa , l'allegata proposta di deliberazione (**ALL.B**) recependola integralmente;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Componenti presenti: 14

Componenti votanti: 14

Componenti Astenuti: //////////////

- **voti favorevoli 14** : (BRANCO, AVERSANO STABILE, CAIAZZO, CARUSO, CASTELBUONO, DI AGRESTI, DI BENEDETTO,,GIACOBONE, MICCOLUPI,, NOCERINO, PREZIOSO, RAIMONDO, SPERINO, VEGLIANTE).

**Punto n. 4 all'OdG:
"Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 –
Approvazione"**

ASSESSORE FRATTASI – Questo è il regolamento IMU che si è reso anch'esso necessario perché il Legislatore ha soppresso l'imposta unica comunale IUC così come la conoscevamo ed ha lasciato la TARI, l'IMU e la TASI anch'essa è scomparsa di scena venendo di fatto assorbita dall'IMU; mentre noi prima in C.C. votammo precedentemente e quindi era vigente il regolamento IUC che conteneva IMU, TASI e TARI, alla luce delle novità legislative, non essendoci più la IUC il regolamento IUC è di fatto decaduto e vi è stata la necessità di avere regolamenti autonomi di quello che poi è rimasto; nel caso specifico del punto all'OdG dell'imposta municipale propria nota come IMU. Questo è il regolamento che riguarda solo l'IMU, che ricalca il regolamento IUC per la parte relativa all'IMU e che va condiviso ed allegato al regolamento sottoposto all'attenzione del Consiglio è riportato anche il parere dell'organo di revisione contabile.

CONSIGLIERE MICCOLUPI NUNZIA - Sul regolamento nessuna domanda in particolare, mi fa piacere che in questo regolamento ci sia l'Art. 3 IMU che riguarda le persone anziane che cambiano residenza nelle strutture per anziani o in alcune città pagano una doppia tassa IMU, invece noi abbiamo evitato questo problema economico e di gestione. Farei una proposta a questo regolamento, uno sportello telematico, ho fatto una ricerca ed in molti Comuni c'è lo sportello telematico, serve per consentire di controllare, presentare una nuova dichiarazione, calcolare l'imposta da pagare, versare l'imposta con carta di credito senza commissione, controllare i versamenti effettuati, contattare l'ufficio e presentare documenti, richiedere informazioni? A cosa serve? Se stiamo parlando di un Ente che ha bisogno di fondi, ci deve essere una tracciabilità concreta; non so se questo sportello può essere affidato ad un fruitore del Reddito di Cittadinanza, penso che un ben progetto su questo sportello di informazioni ed IMU andrebbe fatto perché non comporta alcun rischio specifico al lavoratore inserito, quindi un basso costo per il beneficiario ed utile secondo le ore di prestazione lavorativa.

ASSESSORE FRATTASI - Lei ha colto con piacere l'Art. 3 del regolamento, questa è anche una disposizione nazionale, chi è ricoverato in maniera permanente presso strutture sanitarie per anziani, quella che è l'abitazione principale rimane tale ai fini IMU, è come se continuasse ad

abitarvi all'interno a meno che non sceglie di locarla quell'abitazione altrimenti è equiparata ad abitazione principale con residenza all'interno della stessa. Oltre a narrare tecnicamente questi argomenti, l'Amministrazione su questo quando si è insediata, voglio ricordare che è stata di impulso affinché Capua avesse un accordo territoriale, che è stato depositato al Comune di Capua tra le organizzazioni sindacali rappresentative della proprietà edilizia e le organizzazioni sindacali rappresentative, mi riferisco ai canoni di locazione concordati, perché nelle maglie dei regolamenti a proposito delle situazioni di difficoltà che vive il territorio, a volte non vengono sfruttate a pieno le opportunità che nei regolamenti ci sono. A proposito di questo sportello di cui parlava Lei, magari valutiamo insieme di fare un'attività informativa nei confronti della città, perché prendano maggiormente piede i contratti di locazione a canone concordato, perché questi contratti che sono nel regolamento consentirebbero al proprietario di avere uno sconto IMU del 25 %, allo stesso tempo avere una tassazione su quel contratto di locazione più agevolata, ma soprattutto consentirebbe agli inquilini di accedere alle erogazioni con canoni più calmierati e la norma consentirebbe anche per chi è in quelle condizioni di poter usufruire di maggiori detrazioni di imposta sulla locazione a canone concordato. Aggiungo che a luglio scorso è stato depositato al Comune di Capua un accordo territoriale, quindi a Capua è possibile fare riferimento ad un accordo che riguarda Capua, per i contratti di locazione a canone concordato, che danno sconto IMU del 25 % ai proprietari degli immobili e danno la possibilità agli inquilini di avere canoni più calmierati e maggiori detrazioni di imposta su questa locazione a canone concordato ed anche questo è riportato in questo regolamento.

PRESIDENTE - Procediamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti n. 14.

Favorevoli n. 10.

Contrari n. 4.

La proposta è approvata.

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Tutti favorevoli.

Approvato all'unanimità dei presenti.

Passiamo al quinto punto all'OdG.



Acc. B.

COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all'Ufficio proponente – Settore Economico-Finanziario	Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria Prot.n. _____ del _____
--	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

[] *Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*

[X] *Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.*

Capua, lì 16/07/2020

Il Responsabile del Settore
Economico finanziario
dr Mattia Parente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

[X] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

[] **Parere non necessario**

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente”;

Capua, lì 16/07/2020

Il Responsabile del Settore
Economico finanziario
dr Mattia Parente

Relazione Istruttoria

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*";
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "... *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...*";

Tanto premesso, il responsabile del Settore Economico-Finanziario, sottopone all' Assessore competente la proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Capua, li 16/07/2020



Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Mattia Parente

L'Assessore al Bilancio

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 in data 23/05/2014, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al Settore Amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Capua, li 22 LUG 2020

L'Assessore al Bilancio
Dott. Pasquale Prattasi



COMUNE DI CAPUA
(Provincia di Caserta)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	7
Articolo 4 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	8
Articolo 5- Versamenti effettuati da un contitolare	8
Articolo 6- Differimento del termine di versamento	8
Articolo 7 - Versamenti minimi	9
Articolo 8 - Interessi moratori	9
Articolo 9 - Rimborsi e compensazione	9
Articolo 10 - Accertamento esecutivo e rateazione	9
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento	10

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 6 - Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 8 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di punti percentuali². Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille³ può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.⁴

Articolo 10 - Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00⁵.

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.

³ O altro importo determinato dall'ente.

⁴ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

⁵ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 *"L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo"*.

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva⁶.

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALL. P.

COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Oggetto : Parere dell'organo di revisione economico finanziario sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto :
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'organo di revisione del comune di Capua, nominato con delibera consiliare n. 12 del 27/05/2020,

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, afferma che «.... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- che l'art.1, comma 738, della legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); nel contempo il legislatore ha disciplinato l'Imu sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1, legge 169/2020;
- l'Ente, a seguito del nuovo quadro normativo, ha ravvisato la necessità ed opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

Considerato

che l'Ente ha sottoposto all'organo di revisione la bozza di nuovo regolamento IMU per l'espressione del relativo parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000;

Tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, D.lgs 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio economico finanziario dott. Parente;

Esprime

Parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
Lì, 21/07/2020

L'Organo di Revisione

Dott. Carlo Benincasa

Dott.ssa Maria Alviggi

Dott. Antonio Matonte

- Presidente

- Componente

- Componente

COMUNE DI CAPUA - c_b715 - 001672 - Interno - 21/07/2020 - 16:10

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Ludovico Prezioso



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Maria Costa



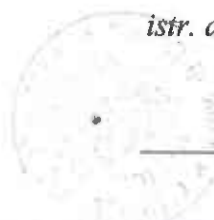
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 1 settembre 2020, come prescritto dall'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Palazzo Municipale, 1 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

istr. dir. Antonietta Ventriglia



ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.7.2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.)

☐ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____/____/____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Palazzo Municipale, 1 settembre 2020



Il Segretario Generale
dr. ssa Emanuela Maria Costa

